



COMUNE DI FIRENZE
Direzione Risorse Finanziarie – Servizio Centrale Acquisti

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

per fornitura di

N. 4 veicoli trasporto merci con cella coibentata, ad alimentazione elettrica con allestimento ATP

Art. 1 - Generalità

L'Amministrazione Comunale di Firenze intende procedere all'acquisto di n. 4 veicoli trasporto merci con cella coibentata, ad alimentazione elettrica con allestimento ATP, come specificato nel successivo Art.2 e nella allegata scheda tecnica – All. n.1 .

Art. 2 - Oggetto dell'appalto

Fornitura, in Lotto unico, di N. **4 veicoli trasporto merci** ad alimentazione elettrica, con cella coibentata per trasporto alimenti, aventi caratteristiche e dotazioni equivalenti o migliorative rispetto a quanto descritto nella Scheda Tecnica Art.00018512 del Mercato Elettronico del Comune di Firenze (SIGEME), ovvero alla Scheda tecnica allegata al presente documento, anche in presenza di denominazioni tecnico-commerciali differenti.

Importo a base di gara € 134.217,00+ IVA

Le Aziende ammesse alla gara dovranno rendere disponibile, dietro eventuale richiesta della stazione appaltante, a loro spese ed al fine di una esatta valutazione delle caratteristiche tecniche, dimensionali e strutturali, un campione del veicolo da loro proposto.

In caso di aggiudicazione hanno inoltre l'obbligo di fornire il veicolo con tutte le varianti migliorative, di dotazione, estetiche o quant'altro, eventualmente intercorse nelle linee di produzione ordinarie nei tempi tecnici dell'affidamento (ultimo modello di fabbrica).

Nel presente appalto non esistono interferenze tra il personale occupato dall'Impresa appaltatrice ed altri soggetti dell'Ente; ne consegue l'inesistenza dell'obbligo di redazione del DUVRI a carico della stazione appaltante.

Art. 3 - Caratteristiche generali dei veicoli -

I veicoli oggetto della fornitura dovranno essere:

- 1) nuovi di prima immatricolazione ed utilizzo;
- 2) omologati in conformità alle norme di legge ed ai regolamenti attualmente in vigore per l'uso a cui sono destinati;
- 3) con motorizzazione elettrica;

Art. 4 - Allestimenti -

Gli allestimenti speciali dovranno essere progettati e realizzati da aziende certificate UNI EN ISO 9001:2000 e/o UNI EN ISO 9001:2008, con specifica, esatta e già operativa, per "Progettazione, fabbricazione, installazione e commercializzazione di componenti per allestimenti di autoveicoli" e dovranno essere certificate dall'allestitore ai sensi del D.Lgs. n. 81/08, oltre che collaudati ATP.

I veicoli dovranno presentare una personalizzazione grafica esterna, evidenziante la loro motorizzazione elettrica e l'appartenenza alla flotta veicoli comunali, che andrà concordata con l'Amministrazione dopo l'affidamento, sulla base delle caratteristiche dei veicoli stessi.

Art. 5 - Assistenza Tecnica Integrale (Manutenzione e Riparazione)

L'azienda aggiudicataria, senza corresponsione di alcun corrispettivo a nessun titolo dovuto, dovrà provvedere alla manutenzione programmata e assistenza stradale dei veicoli nonché a tutti gli interventi di manutenzione straordinaria che

non derivino da incidente, per un arco di tempo minimo, o alle percorrenze chilometriche massime, di seguito indicate:

mesi 48 e Km 48.000

o per eventuale periodo e chilometraggio superiori compresi nel prezzo risultante dall'offerta.

Il raggiungimento di uno di questi due termini comporterà la cessazione dell'assistenza tecnica integrale programmata.

Per tutti i veicoli i tempi degli interventi non dovranno superare i 7 gg. lavorativi, salvo casi eccezionali da concordare con il Responsabile dell'Autoparco Comunale.

Gli interventi di manutenzione programmata e tutti gli interventi correttivi che non derivino da incidente si intendono comprensivi di:

- manodopera
- materiale di ricambio di tutti gli organi costituenti i veicoli oggetto di fornitura, compresi quelli che per usura necessitano di essere sostituiti, liquidi (rabbocchi compresi), lubrificanti, batterie, tergilavafari, lampadine e quant'altro necessario per la rimessa in perfetta efficienza ed affidabilità del veicolo.

Sono esclusi i pneumatici.

L'azienda aggiudicataria dovrà provvedere all'esecuzione della revisione periodica obbligatoria che dovesse ricadere all'interno del periodo di assistenza tecnica.

Le offerte migliorative per il servizio di assistenza saranno considerate, ai fini della valutazione dell'offerta, solo per periodi di mesi 12 e km 12000 congiunti (esempio: 60 mesi/60.000 km, 72 mesi/72.000 km etc).

I veicoli dovranno essere corredati di specifiche tabelle di manutenzione, da conservarsi in evidenza sugli stessi, indicanti gli intervalli di manutenzione previsti.

Ispezioni di controllo devono essere comunque previste dal fornitore con cadenza minima annuale, indipendentemente dal chilometraggio raggiunto.

Il soggetto incaricato dell'assistenza tecnica Integrale di cui al presente articolo, qualora sia eventualmente diverso ed esterno rispetto all'impresa aggiudicataria della fornitura, dovrà essere in possesso di certificazione di qualità aziendale

secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008, in corso di validità, rilasciata da Enti Terzi Accreditati.

La suddetta certificazione dovrà essere in corso di validità al momento dell'offerta.

Art. 6 - Consegna

La consegna dovrà avvenire entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di formalizzazione dell'ordine presso l'Autoparco Comunale - V.le M. Fanti 5 - Firenze, o altro eventuale deposito o reparto nel territorio comunale che sarà indicato dall'Amministrazione, a completa cura e spese della ditta aggiudicataria. Oltre tale termine l'Amministrazione Comunale si riserva di applicare penali per il ritardo.

La consegna dei veicoli dovrà essere concordata con il Responsabile dell'Autoparco Comunale e potrà essere, per necessità logistico-operative, scaglionata in più giorni.

Le Aziende concorrenti potranno comunque precisare sulle rispettive offerte il termine di consegna, inferiore a quello massimo sopra stabilito, entro il quale si impegnano ad eseguire la fornitura.

Tale termine di consegna sarà vincolante per l'Azienda aggiudicataria, riservandosi l'Amministrazione di applicare penali per il ritardo, salvo cause di forza maggiore.

Nel caso in cui le Aziende concorrenti, nella propria offerta, non indichino alcun termine di consegna, sarà considerato accettato il termine indicato dall'Amministrazione Comunale che sarà quindi vincolante per la Ditta aggiudicataria e soggetto all'applicazione di penali per ritardo, salvo documentate cause di forza maggiore.

In caso di ingiustificata mancata consegna nei termini stabiliti sarà applicata una penale pari all' 1x 1000 dell'importo di aggiudicazione per ogni giorno di ritardo, che verrà detratta dalla prima fattura emessa successivamente all'inadempimento accertato

I termini di consegna e ritardo sono calcolati in giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data dell'ordine.

All'atto della consegna i veicoli dovranno essere immatricolati, completi di tutti gli equipaggiamenti richiesti, in conformità alle prescrizioni di cui all'Art. 2 e

alla relativa Scheda Tecnica allegata al Capitolato, corredati dai manuali d'uso e manutenzione, messi a punto e pronti all'uso.

Art. 7 – Verifica di conformità della fornitura/Istruzione operativa

Alla consegna dei veicoli, alla presenza di incaricati del fornitore, Il Direttore di Esecuzione del contratto e la P.O. Autoparco provvederanno, secondo i termini previsti dall'art. 313 del DPR 207/2010, ad effettuare l'esame, le verifiche e le prove intese ad accertarne la completezza, la funzionalità e la conformità rispetto a quanto ordinato. Il collaudo definitivo, qualora lo stesso venga calendarizzato in più giorni, sarà ritenuto concluso dopo che l'ultimo veicolo sarà stato verificato.

Incaricati dei fornitori dovranno inoltre provvedere, nella stessa fase, a dettagliata istruzione del personale dell'Autoparco su caratteristiche tecniche, modalità di manutenzione ed utilizzo dei veicoli consegnati.

I risultati degli accertamenti eseguiti in fase di consegna saranno oggetto di apposito Verbale ex art. 319 del DPR 207/2010 e del successivo rilascio da parte del soggetto incaricato dall'Amministrazione Comunale del certificato di verifica di conformità ai sensi dell'art. 322 del medesimo regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti.

Il Certificato di verifica di conformità verrà quindi trasmesso al fornitore che provvederà a firmarlo nei termini e con le modalità previste all'art. 323 del medesimo regolamento.

In caso di esito favorevole la data di consegna dei veicoli risulterà quella indicata nel Verbale.

In caso di esito sfavorevole invece, il fornitore provvederà a propria cura e spese a rimuovere le anomalie contestate e precisate nel relativo verbale.

Il/i veicolo/i sarà rappresentato ad un successivo e secondo collaudo.

In caso di esito favorevole del secondo collaudo, sarà assunta come data definitiva di consegna quella relativa allo stesso.

In caso di ulteriore esito sfavorevole l'Amministrazione potrà procedere alla revoca della fornitura incamerando il deposito cauzionale definitivo e riservandosi

altresì ogni altra azione a tutela dei propri diritti, compreso il risarcimento dei danni subiti.

Art. 8 - Assistenza post-vendita -

Considerate le necessità organizzative attinenti il servizio di destinazione dei veicoli, i fornitori dovranno disporre di un Centro di Assistenza Tecnica per la manutenzione e riparazione nel territorio comunale di Firenze o nei comuni facenti parte dell'area omogenea fiorentina, come individuati alla D.G.R. n. 1325 del 15.12.2003, che risultano essere, oltre a Firenze, i seguenti: Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa.

Art 9 – Obblighi generali e responsabilità dell'impresa

L'Azienda aggiudicataria è responsabile della perfetta rispondenza della fornitura aggiudicata a quanto richiesto nel presente Capitolato nonché alle istruzioni ed alle prescrizioni dell'Amministrazione Comunale.

L'Azienda aggiudicataria è a completa conoscenza della qualità e del tipo di fornitura da svolgere, rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura tecnica, realizzativi o normativa legati all'esecuzione della fornitura.

L'esecuzione della fornitura dovrà comunque avvenire nella più completa applicazione delle specifiche generali e particolari citate nel presente Capitolato e della disciplina vigente relativa a materia di prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, e di sicurezza. In particolare la Ditta aggiudicataria si impegna ad avvalersi di personale specializzato.

L'Azienda aggiudicataria si impegna espressamente a sollevare e tenere indenne l'Amministrazione Comunale da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

L'Azienda aggiudicataria è responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che possono derivare a persone, proprietà o cose durante l'esecuzione della fornitura e fino al collaudo. A tal fine dovrà possedere una copertura assicurativa per responsabilità civile nei confronti di terzi per danni a cose o a persone con massimale unico per sinistro di almeno € 500.000,00.

Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione Comunale di escutere l'intera somma del deposito cauzionale definitivo qualora si verificassero da parte dell'

azienda aggiudicataria ripetute inadempienze tali da rendere sostanzialmente insoddisfacente la fornitura e la successiva manutenzione integrale dei mezzi.

Ai sensi dell'art. 26 del D.L.svo 81/2008 e dell'art. 16 della L.R.T. 38/2007 l'Amministrazione comunale, dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della consegna dei quadricicli, provvede a controllare il rispetto da parte della ditta aggiudicataria degli adempimenti in materia di sicurezza di cui agli artt. 17,18, 28,29 e 37 del D.L.svo 81/2008.

Art 10 – Rapporti con il Comune –

L'Azienda aggiudicataria, in seguito alla stipula del contratto, diverrà l'unico interlocutore in merito a ogni questione attinente la fornitura oggetto d'appalto, cui il Comune stesso conseguentemente indirizzerà ogni eventuale comunicazione, doglianza o pretesa. Nel caso di Consorzio o di Raggruppamento Temporaneo d'Impresa (c.d. R.T.I.), il Consorzio o l'Impresa capofila è Responsabile di fronte al Comune degli eventuali inadempimenti delle Società consorziate od associate, ferma la responsabilità solidale delle altre Società responsabili della fornitura. In caso di R.T.I., con la presentazione dell'offerta occorre specificare nel dettaglio le parti di fornitura eseguite da ciascun membro del Raggruppamento stesso.

Art. 11 – Modalità di fatturazione e pagamento -

La/e fattura/e, intestate al Comune di Firenze – Servizio Centrale Acquisti – Piazzale delle Cascine 12 - 50144 Firenze, complete del numero dell'impegno di spesa, dovranno essere consegnate direttamente alla P.O.Autoparco, accompagnate da copia della relativa lettera di ordine, subito dopo la consegna completa dei veicoli.

La P.O. Autoparco, responsabile della fornitura, provvederà congiuntamente alla Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità alla verifica della conformità a quanto ordinato e alla conseguente apposizione del visto di regolarità.

Il pagamento della fattura avverrà entro 30 giorni dall'esito positivo del collaudo.

Eventuali contestazioni, ferma l'applicazione delle eventuali penali, sospenderanno il termine di pagamento.

Art. 12 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa.

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche, obblighi estesi al sub-appaltatore e al sub-contraente.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio del Governo territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 13 – Risoluzione del contratto -

Il Comune di Firenze avrà la facoltà, previa comunicazione con Posta Elettronica Certificata di risolvere di diritto il contratto con l'Azienda fornitrice con tutte le conseguenze di legge e di Capitolato che detta risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare la fornitura a terzi, nel caso dovessero verificarsi:

- Gravi violazioni degli obblighi contrattuali;
- Abbandono, interruzione, sospensione o mancata effettuazione della fornitura;
- Inadempienze o difformità ritenute tali da ridurre notevolmente l'idoneità della fornitura all'uso a cui è destinata.
- Ottenimento del Certificato Unico di Regolarità Contributiva (DURC) negativo per due volte consecutive, secondo la procedura prevista dall'art. 6 comma 8 del regolamento di Esecuzione del Codice dei Contratti;
- Altre ipotesi previste dall'art. 135 del Codice dei Contratti;

E' prevista altresì la risoluzione del contratto e la sospensione definitiva dei pagamenti quando per fallimento od altre cause non fosse in grado di completare la fornitura medesima.

Nei casi suddetti il termine per la diffida ad adempiere alla ditta aggiudicataria è stabilito in giorni 15 (quindici).

Le spese per l'eventuale risoluzione del contratto e consequenziali saranno a totale ed esclusivo carico del fornitore.

In ciascuno dei casi sopraindicati l'Azienda fornitrice sarà tenuta al risarcimento dei danni eventualmente subiti dal Comune.

Art. 14 – Garanzia fideiussoria -

All'atto della sottoscrizione del contratto, l'Azienda aggiudicataria, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/06, deve produrre, in sostituzione della cauzione provvisoria, cauzione definitiva, costituita in fideiussione bancaria o polizza assicurativa, nella misura del 10 % (*diecipercento*) dell'importo contrattuale, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte.

In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 %, la garanzia fideiussoria è calcolata secondo quanto stabilito all'art. 113 co. 1 del D.Lgs. 163/06.

La garanzia fideiussoria dovrà essere costituita per tutta la durata del contratto (corrispondente alla durata del Servizio di Assistenza Tecnica – Art.5 - offerto) e comunque fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità ai sensi dell'art. 113 comma 5 del D.Lgs. 163/06. Tale garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione di tale garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 da parte della stazione appaltante, che procederà ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Il Comune di Firenze si riserva l'esperienza di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, il Comune, con apposito atto amministrativo, ha facoltà di trattenere sulla garanzia fideiussoria, in tutto od in parte, eventuali crediti o ragioni comunque derivanti a suo favore dall'applicazione del presente capitolato, anche a titolo di penale, fatta eccezione per quelle previste per ritardata consegna che verranno defalcate dalla/e fattura/e. Nel caso di trattenute sulla fideiussione per inadempimento durante la vigenza contrattuale, è fatto obbligo all'azienda aggiudicataria la ricostituzione integrale del deposito entro 10 giorni dalla relativa richiesta.

Art. 15– Subappalto della fornitura e divieto di cessione -

La presente fornitura è subappaltabile in misura non superiore al 30 % dell'importo complessivo del contratto, ai sensi dell'art. 118, comma 2, del D.Lgs. 163/06, e ss.mm..

L'affidamento del subappalto o del cottimo è sottoposto alle condizioni previste dall'art. 118, comma 2 e 8, del D.Lgs. 163/06. L'Azienda concorrente

deve presentare apposita istanza con allegata la documentazione ivi prevista, inclusa certificazione di qualità aziendale UNI EN ISO 9001:2008 del soggetto incaricato nel caso di affidamento in subappalto in tutto o in parte del servizio di assistenza Tecnica Integrale. L'Azienda concorrente dovrà indicare in sede di offerta le parti della fornitura che intende subappaltare.

Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale.

Si rinvia per qualsiasi altra disposizione in materia di subappalto all'art. 118 del D.Lgs. 163/06, e ss.mm..

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.

Art.. 16 – Verifica delle regolarità contributiva ed assicurativa -

L'Amministrazione Comunale procederà, mediante l'acquisizione del *documento unico di regolarità contributiva* (DURC), a verificare la regolarità contributiva ed assicurativa dell'impresa risultata aggiudicataria.

L'Amministrazione Comunale procederà ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica, nei modi di cui sopra, della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'Azienda appaltatrice e degli eventuali subappaltatori.

Art. 17 – Clausole particolari -

L'Azienda aggiudicataria, ai sensi dell'art. 24 della Legge R.T. n. 38/2007, ha obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione Comunale di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei loro confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

Art. 18 – Vicende soggettive dell'Azienda aggiudicataria -

L'Azienda aggiudicataria, assumendo la fornitura, si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa. In caso di fallimento, la fornitura si intenderà senz'altro revocata e l'Amministrazione Comunale provvederà a termini di legge.

Si rinvia per qualsiasi altra disposizione in materia a quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.

Art. 19 – Foro competente e domicilio -

Il Foro di Firenze sarà competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell'appalto e del relativo contratto.

L'Azienda aggiudicataria dovrà, all'atto della stipulazione del contratto, eleggere il proprio domicilio, per tutti gli effetti del contratto medesimo, entro il territorio del Comune di Firenze.

È esclusa la risoluzione delle controversie nascenti dal presente appalto tramite ricorso all'arbitrato. È vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 20 – Spese contrattuali, imposte e tasse -

Tutte le spese e gli oneri derivanti dal presente appalto, ivi comprese spese di registrazione, bollo, diritti di segreteria, spese di pubblicazione degli avvisi sui quotidiani, a tiratura nazionale e locale ed altre spese inerenti alla stipula del contratto, ecc., sono a totale carico dell'Azienda aggiudicataria. Per quanto riguarda l'IVA, che è a carico del Comune, si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

Art. 21 – Rinvio a norme vigenti -

La fornitura è soggetta alle condizioni e prescrizioni derivanti dalle vigenti norme di legge e regolamenti in materia di pubbliche forniture ed in particolare di quelle applicabili al Comune di Firenze, anche se non espressamente richiamate. Fanno carico all'azienda aggiudicataria ogni onere e responsabilità circa il rispetto di tutte le normative tecniche e di sicurezza relative alla fornitura e consegna dei prodotti di cui trattasi.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 30 giugno 2003 n. 196: i dati personali saranno utilizzati dal Comune ai soli fini del presente appalto, fatti salvi i diritti degli interessati ai sensi dell'art. 7 della stessa legge.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dr. Marco Andrea Seniga

N. 1 allegato parte integrante: "Scheda tecnica veicolo Art.18512" – Lotto unico

Scheda tecnica Art. 18512 SIGEME - Lotto unico
Veicolo trasporto merci cabinato coibentato

Caratteristiche tecniche

1	Motore	Elettrico con ricarica presa IEC 62196-2 "Type 3" - SCAME - Monofase
2	Potenza KW	Min. 10
3	Coppia	Min.50 Nm
4	Numero posti	2
5	Trasmissione	Monomarcia
6	Velocità max	Non inferiore a 50 km/h
7	Carrozzeria	Cabinato - con cella isotermica tipo ATP- IN non refrigerata per trasporto alimenti posteriore, apertura posteriore due ante, lato destro una anta. Dimensioni esterne cella min. mm .2000 x1400 x1200. Riscaldatore
8	Freni	4 dischi o dischi anteriori/tamburo posteriori
9	Tempo di ricarica completa	Non superiore a 9 ore
10	Lungh. X Largh.x Alt.	Circa mm. 3800 x 1500 (esclusi specchi) x 1900
11	Verniciatura	Colore bianco con personalizzazione specifica
12	Portata utile/volume	Min. Kg. 400/ min. 3 m3
13	Avvisatore acustico pedoni	
14	Triangolo norma CEE, kit lampade, giubbotti alta visibilità nr. pari ai posti	
15	Tappeti in gomma, Kit catene da neve, omologato.	
16	Assistenza tecnica integrale omnicomprensiva min. 48 mesi/48.000 km	